



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Napoli*



Ordinanza CP n. 70/2008

Ordinanza AP n. 6/2008

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Napoli e il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Napoli

Vista la legge 28.1.1994 n. 84 e il D.L. 21.10.1996 n. 535 convertito, con modificazione, in legge n. 647 del 23.12.1996;

Visto il D.L. 30.12.1997 n. 457, coordinato con legge di conversione 27.2.1998 n. 30;

Visto il D.M. 28.01.05 di nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Napoli;

Visto l'art. 8 – punto h della citata legge n. 84/94, che affida all'Autorità Portuale di Napoli l'amministrazione del demanio marittimo compreso nell'ambito della Circoscrizione Territoriale di Napoli;

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione datato 06.04.1994, che stabilisce gli ambiti territoriali di competenza dell'Autorità Portuale di Napoli;

Vista l'Ordinanza congiunta Capitaneria di Porto di Napoli/Autorità Portuale di Napoli n. 115/07C.P. e n. 17/07A.P. in data 06.08.2007 che regola l'accesso, la circolazione e la sosta degli automezzi e motocicli nel porto di Napoli;

Viste le Ordinanze congiunte Autorità Portuale di Napoli/Capitaneria di Porto di Napoli n. 11A.P./2002 e 118C.P./2002 in data 15.11.2002 e n. 5/03 C.P. e n. 29/03A.P. in data 02.04.03, che regolamentano l'accesso, la circolazione e la sosta degli automezzi e dei motocicli sull'area demaniale marittima compresa tra il P.le Angioino e il P.le Immacolatella Vecchia del porto di Napoli;



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Napoli*



Vista l'Ordinanza Autorità Portuale di Napoli n. 22/04 in data 03.11.2004 che regola l'accesso, la circolazione e la sosta degli automezzi e motocicli su via dei Capannoni;

Ravvisata la necessità di migliorare e razionalizzare ulteriormente l'accesso, la circolazione e la sosta sull'area demaniale marittima compresa fra il molo Angioino e il molo Pisacane, alla luce sia della nuova viabilità che delle esigenze operative;

Visto l'atto pluriennale di durata trentennale con il quale l'Autorità Portuale concede l'uso dell'edificio della Stazione Marittima alla S.p.a. Terminal Napoli allo scopo di consentire l'esercizio conto terzi delle attività connesse alla gestione della Stazione Marittima del porto di Napoli e dei servizi di supporto ai passeggeri sulle navi da crociera e sulle navi traghetto nonché autoveicoli al seguito, in arrivo o partenza nell'ambito portuale connesso al Molo Angioino;

Visto il D.P.R. 30/04/1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e il D.P.R. 16.12.1992, n. 495 "Regolamento d'esecuzione e di attuazione dello stesso Codice Stradale" e successive modificazioni;

Visto il parere favorevole espresso nella riunione del 5 giugno 2008 dai rappresentanti dell'Autorità Portuale di Napoli, della Capitaneria di Porto di Napoli, dell'Agenzia delle Dogane di Napoli, della Polizia di frontiera, della Guardia di Finanza e della Stazione dei Carabinieri del porto di Napoli ;

Visti gli artt. 30, 50 e 81 del C.N. e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima).

ORDINANO

Art. 1 – Disposizioni generali

Handwritten signature



La circolazione e la sosta di autoveicoli e motocicli nelle aree demaniali marittime comprese fra il Piazzale Pisacane escluso e il Piazzale Angioino è disciplinata come indicato negli articoli che seguono ed è consentita esclusivamente ai soggetti di seguito indicati:

- I veicoli muniti di permesso di accesso in porto rilasciato dalla Autorità Portuale;
- I veicoli al seguito di passeggeri diretti all'imbarco o provenienti dallo sbarco di navi in sosta alle banchine del molo Angioino/calata Piliero;
- I veicoli al seguito di passeggeri diretti all'imbarco o provenienti dallo sbarco di navi in sosta alle banchine della calata Porta di Massa;
- I veicoli da noleggio di piazza (taxi) e i mezzi pubblici di accompagnamento;
- I veicoli che provvedono alla consegna di merci, materiali e generi di consumo ai concessionari dell'area e agli uffici pubblici ivi ubicati;
- I mezzi di soccorso;
- I veicoli appartenenti a Comandi (Enti) e Amministrazioni Pubbliche aventi sede nell'ambito del porto di Napoli e/o muniti di contrassegno speciale per servizio di Stato;
- Veicoli di servizio appartenenti alle forze di polizia/militari;
- I veicoli a seguito di congressisti e/o partecipanti alla attività proprie della società terminalista della Stazione Marittima, previa comunicazione di quest'ultima all'A.P. delle attività previste.

Art. 2 – Circolazione e sosta sul Piazzale Immacolatella Vecchia

La circolazione e il transito degli autoveicoli e dei motocicli sull'intero piazzale Immacolatella Vecchia sono regolamentati secondo i sensi di marcia indicati nell'allegato stralcio planimetrico che è parte integrante della presente Ordinanza, individuati con apposita segnaletica verticale e orizzontale.

E' vietata la sosta sull'intero piazzale Immacolatella Vecchia ad eccezione delle seguenti zone individuate nell'allegato stralcio planimetrico, come d'apposita segnaletica installata.

Zone B – Spazio destinato alla sosta delle autovetture del personale dell'Agenzia delle Dogane.



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Napoli*



E' consentita la sosta ad autovetture del personale dipendente dall'Agenzia delle Dogane purchè munite del contrassegno identificativo rilasciato dalla amministrazione di appartenenza.

I veicoli in divieto di sosta sono rimossi a mezzo di carro gru di ditta autorizzata dall'Autorità Portuale ad effettuare tale attività in porto.

Art. 3 – Circolazione e sosta su Via Porto Salvo, banchine calata Piliero e piazzale di stoccaggio SNAV

La circolazione ed il transito di autoveicoli e motocicli sulla Via Porto Salvo, banchine calata Piliero e piazzale di stoccaggio SNAV avverranno secondo i sensi di marcia indicati nell'allegato stralcio planimetrico che è parte integrante della presenta Ordinanza, individuati con apposita segnaletica verticale ed orizzontale.

La circolazione veicolare e sosta sulle aree demaniali marittime di Via Porto Salvo, piazzale di stoccaggio Snav e banchina di calata Piliero è limitata ai soli concessionari operanti nella predette aree, alle auto delle Amministrazioni Pubbliche e Forze di Polizia ed ai veicoli e passeggeri diretto o provenienti dalle unità ormeggiate.

In ogni caso la circolazione veicolare deve avvenire ad una distanza dal ciglio della banchina di non meno di 10 metri. I vettori e/o imprese portuali interessate alle operazioni d'imbarco/sbarco ai moli della calata Piliero devono assicurare la protezione del ciglio di banchina con idonee strutture mobili.

I veicoli diretti all'imbarco per navi traghetto ormeggiate alla calata Piliero, devono transitare per Via Porto Salvo accedendo alla stessa attraverso il varco indicato con la lettera "C", nell'allegata planimetria; allo stesso modo i veicoli che sbarcano dalle navi ormeggiate ai predetti moli devono transitare per via Porto Salvo uscendo attraverso il varco indicato con la lettera "C", nell'allegata planimetria. Il varco indicato con la lettera "C1" nell'allegata planimetria viene utilizzato qualora il traffico e le condizioni di viabilità dell'area lo richiedano. L'apertura, la chiusura ed il presidio di detti varchi sono posti a carico del



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Napoli*



vettore interessato alle operazioni d'imbarco/sbarco sotto il coordinamento dell'Autorità Portuale di Napoli.

E' vietata la sosta nelle aree di Via Porto Salvo, piazzale di stoccaggio Snav e banchina di calata Piliero ad eccezione delle seguenti zone:

- zona E), adibita alla sosta di trailers e automezzi destinati all'imbarco sulle unità Ro/Ro in servizio di cabotaggio della società SNAV - l'accesso alle aree di stoccaggio dei trailers diretti o provenienti dall'imbarco sulle navi SNAV è regolamentato dal personale di vigilanza della predetta società.

Lungo la via Porto Salvo, è consentito l'accesso agli automezzi diretti all'imbarco, regolamentato dal personale di vigilanza della società SNAV. E' consentita, altresì, la sosta lungo Via Porto Salvo ed il perimetro dell'edificio ex Magazzini Generali dei veicoli dei concessionari presenti nel medesimo edificio. La sosta verrà disciplinata con apposito regolamento redatto dalla società SNAV, compatibile con il vigente Port Facility Security Plan, che dovrà essere approvato dall'Autorità Portuale di Napoli.

I veicoli in divieto di sosta sono rimossi a mezzo di carro gru di ditta autorizzata dall'Autorità Portuale ad effettuare tale attività in porto.

Art. 4 – Circolazione e sosta su Via del Mandracchio

La circolazione ed il transito di autoveicoli e motocicli sulla Via del Mandracchio avverranno secondo i sensi di marcia indicati nell'allegato stralcio planimetrico che è parte integrante della presenta Ordinanza, individuati con apposita segnaletica verticale ed orizzontale.

I veicoli provenienti/diretti alle navi ormeggiate ad altri ormeggi del molo Angioino devono transitare da via del Mandracchio.

E' vietata la sosta nelle predette aree, ad eccezione delle seguenti zone individuate nell'allegato stralcio planimetrico, indicate con apposita segnaletica verticale ed orizzontale:

9
h



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Napoli



- **zona D)**, adibita al parcheggio gestita da soggetto concessionario autorizzato dall'Autorità Portuale di Napoli, l'ingresso e l'uscita dei veicoli in dette aree è indicato nella planimetria allegata;
- **zona F)**, possono parcheggiare nella predetta zona solo i soggetti titolari di box auto autorizzati dall'Autorità Portuale di Napoli, purchè le autovetture in sosta espongano ben visibile la relativa autorizzazione in copia originale rilasciata dall'Autorità Portuale di Napoli;
- **zona G)**, adibita esclusivamente al parcheggio autobus turistici dalle ore 08.00 alle ore 19.00. Tale area di parcheggio viene gestita da soggetto concessionario autorizzato dall'Autorità Portuale di Napoli;
- **zona R)** adibita esclusivamente al parcheggio delle auto del personale dipendente dell'Agencia delle Dogane;

I veicoli in divieto di sosta sono rimossi a mezzo di carro gru di ditta autorizzata dall'Autorità Portuale ad effettuare tale attività in porto.

Art. 5 – Circolazione e sosta sul piazzale Angioino

La circolazione ed il transito di autoveicoli e motocicli sul piazzale Angioino avverranno secondo i sensi di marcia indicati nell'allegato stralcio planimetrico che è parte integrante della presenta Ordinanza, individuati con apposita segnaletica verticale ed orizzontale.

La circolazione veicolare e sosta sulle aree demaniali marittime del Piazzale Angioino deve, in ogni caso, avvenire ad una distanza dal ciglio della banchina di non meno di 10 metri. La società concessionaria delle aree di banchina del molo Angioino deve assicurare la protezione del ciglio di banchina con idonee strutture. Il personale del terminal Stazione Marittima deve provvedere affinché la predetta area di sicurezza sia sgombra da pedoni.

E' vietata la sosta nelle aree del Piazzale Angioino ad eccezione delle seguenti zone:

zona H), possono parcheggiare nella predetta zona, nei limiti dei posti disponibili, solo automezzi adibiti a noleggio con conducente regolarmente autorizzati, ai sensi dell'art. 68 c.n., dall'Autorità Portuale di Napoli;



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Napoli



zona M), possono parcheggiare nella predetta zona i motocicli e ciclomotori, autorizzati all'accesso e sosta in porto;

zona D), possono sostare nella predetta zona solo autobus ed automezzi la cui attività è connessa alle esigenze del terminal crociere, detta area è presidiata e gestita dal personale della Terminal Napoli s.p.a.; La sosta verrà disciplinata con apposito regolamento redatto dalla predetta Società;

zona L), possono parcheggiare nella predetta zona solo i soggetti titolari di box auto autorizzati dall'Autorità Portuale di Napoli appartenenti a Comandi/Amministrazioni operanti con propri uffici nella Stazione Marittima, nonché i disabili, portatori di handicap impiegati presso le Amministrazioni e/o concessionari privati della Stazione Marittima, purché le autovetture in sosta espongano ben visibile la relativa autorizzazione in copia originale rilasciata dall'Autorità Portuale di Napoli. L'accesso delle auto nella zona di parcheggio deve avvenire tramite dispositivo di telecomando della sbarra di chiusura del parcheggio rilasciato dalla Autorità Portuale unitamente alla citata autorizzazione. La sosta delle autovetture nella predetta area di parcheggio deve avvenire esclusivamente negli stalli assegnati e ciascuna autovettura in sosta deve esporre ben visibile copia originale dell'autorizzazione rilasciata dalla Autorità Portuale per l'occupazione del relativo posto auto.

L'autorizzazione alla sosta non è cedibile a soggetti estranei alle amministrazioni beneficiarie. L'Autorità Portuale, qualora riscontri un utilizzo dei posti auto assegnati contrario alle disposizioni di cui alla presente ordinanza provvede alla disabilitazione del relativo telecomando ed al ritiro dell'autorizzazione alla sosta dandone notizia alla amministrazione assegnataria.

zona N), I taxi in servizio presso il piazzale Angioino devono sostare nell'apposita corsia ad essi destinata evidenziata nell'allegata planimetria;

zona P1), Area destinata alla sosta delle navette in servizio pubblico di collegamento con Calata Porta di Massa;



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Napoli*



zona Q), tale zona, evidenziata nell'allegata planimetria, è normalmente riservata al solo traffico pedonale, l'Autorità Portuale può autorizzare l'uso temporaneo della predetta area per finalità connesse alle attività portuali e per l'esecuzione di manifestazioni.

I veicoli in divieto di sosta sono rimossi a mezzo di carro gru di ditta autorizzata dall'Autorità Portuale ad effettuare tale attività in porto.

Art. 6 – Circolazione e sosta sul Piazzale antistante l'edificio "Stazione Marittima"

La circolazione e il transito degli autoveicoli e dei motocicli sul piazzale antistante alla Stazione Marittima sono regolamentati secondo i sensi di marcia indicati nell'allegato stralcio planimetrico parte integrante della presente Ordinanza, individuati con apposita segnaletica verticale e orizzontale.

In tale zona l'accesso e l'uscita veicolare e pedonale avviene esclusivamente attraverso il varco evidenziato nella allegata planimetria con la lettera "O". Presso il varco esiste un servizio di vigilanza dipendente dalla Autorità Portuale di Napoli che per ragioni inerenti alle attività della stazione marittima può essere integrato da personale della società terminalista. Detto punto di controllo può a giudizio dell'Autorità Portuale, nei giorni di maggior afflusso di croceristi e per particolari esigenze, essere spostato od integrato con un altro varco di accesso veicolare all'area del molo Angioino evidenziato nella allegata planimetria con la lettera "P".

In tale zona il transito di autoveicoli e motocicli è consentito solo:

- agli autoveicoli/motocicli appartenenti al personale delle amministrazioni pubbliche e Comandi con sede in Porto e della società Terminal Napoli spa per il tempo strettamente necessario al disbrigo delle pratiche, fermo restando il divieto generale di sosta vigente nella predetta zona;
- agli autoveicoli trasportanti rifornimenti per gli esercizi commerciali e per le navi ormeggiate ai moli della Stazione marittima, per il tempo necessario alle operazioni d'imbarco e sbarco di detto materiale. L'accesso deve essere consentito previa verifica di

W



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Napoli*



compatibilità con le misure di security previste dal Port Facility Security Plan della società Terminalista della Stazione Marittima;

- alle autovetture in attesa d'imbarco e sbarco dirette alle navi ormeggiate ai moli della Stazione Marittima. L'accesso deve essere consentito previa verifica di compatibilità con le misure di security previste dal Port Facility Security Plan della società Terminalista della Stazione Marittima;
- alle autovetture al servizio/guidate da diversamente abili. L'accesso deve essere consentito previa verifica di compatibilità con le misure di security previste dal Port Facility Security Plan della società Terminalista della Stazione Marittima;
- Ai veicoli di servizio appartenenti alle forze di polizia/militari.

La sosta di autoveicoli e motocicli sull'intero piazzale della Stazione Marittima è vietata ad eccezione di:

- pullman turistici in presenza di navi da crociera agli ormeggi della Stazione Marittima e per il tempo necessario alle operazioni d'imbarco e sbarco dei passeggeri escursionisti a bordo dei pullman – la sosta di autobus turistici nella predetta area deve essere autorizzata dall'Autorità Portuale, in casi di particolare intensità di traffico crocieristico, previa verifica di compatibilità con le misure di security previste dal relativo Port Facility Security Plan (**All. planim. lettera S1**);
- auto di servizio appartenenti alle amministrazioni operanti in porto (Autorità Portuale di Napoli, Capitaneria di Porto di Napoli, Polizia di frontiere, Agenzia delle Dogane, Guardia di Finanza, Carabinieri, Veterinario del Porto, Sanità Marittima e Guardia Forestale), per un totale complessivo di n.8 posti destinati esclusivamente alla sosta temporanea delle auto per il personale comandato di servizio sulla predetta zona (**All. planim. lettera S2**);
- Auto appartenenti a persone disabili, portatori di "handicap" per il tempo necessario al disbrigo di pratiche presso la Stazione Marittima (**All. planim. Lettera S3**);
- Auto frequentatori bar Stazione Marittima per una sosta massima di 30' con obbligo di esposizione del disco orario (**all. plan. lett. T**)

I veicoli in divieto di sosta sono rimossi a mezzo di carro gru di ditta autorizzata dall'Autorità Portuale ad effettuare tale attività in porto.

Art. 7 – Circolazione e sosta Gallerie Stazione Marittima e Piazzale Razzi



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Napoli*



La circolazione e il transito degli autoveicoli e dei motocicli attraverso le gallerie sottostanti alla Stazione Marittima e sul Piazzale Razzi sono regolamentati secondo i sensi di marcia indicati nell'allegato stralcio planimetrico parte integrante della presente Ordinanza, individuati con apposita segnaletica verticale e orizzontale.

In tali aree è consentita la sosta temporanea ai soli pullman, per il tempo necessario al prelievo e/o deposito dei croceristi. E' altresì consentita, in presenza di navi agli ormeggi nn. 6 - 7 - 8 - 9 e 10, la sosta dei veicoli funzionali alle attività del terminal crociera, previa redazione di un apposito regolamento elaborato dal terminalista e sottoposto all'approvazione dell'Autorità portuale di Napoli per eventuali aspetti di "security".

I veicoli in divieto di sosta sono rimossi a mezzo di carro gru di ditta autorizzata dall'Autorità Portuale ad effettuare tale attività in porto.

Art. 8 – Circolazione e sosta su Calata Porta di Massa e via dei Capannoni

La circolazione e il transito degli autoveicoli e dei motocicli su via dei Capannoni e Calata Porta di Massa sono regolamentati secondo i sensi di marcia indicati nell'allegato stralcio planimetrico che è parte integrante della presente Ordinanza, individuati con apposita segnaletica verticale e orizzontale.

Nelle predette zone è vietata la sosta ad eccezione delle zone in concessione per attività di parcheggio auto, di quelle di via dei Capannoni disciplinate con l'ordinanza n. 22/04 e di quelle individuate con apposita segnaletica orizzontale e verticale installata.

I veicoli in divieto di sosta sono rimossi a mezzo di carro gru di ditta autorizzata dall'Autorità Portuale ad effettuare tale attività in porto.

Art. 9– Disposizioni finali.

Nelle aree demaniali marittime è vietato svolgere qualsiasi attività propagandistica, pubblicitaria, di vendita, di promozione ecc. senza avere ottenuto autorizzazione dall'Autorità Portuale di Napoli. E' altresì vietato apporre cartelli riportanti indicazioni

g
h



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Napoli*



commerciali o informazioni senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Portuale. I cartelli non autorizzati saranno rimossi da ditta autorizzata dall'Autorità Portuale ad effettuare tale attività in porto.

I contravventori alla presente ordinanza che entra in vigore in data 13.06.08 abrogando ogni disposizione uguale o contraria sono perseguiti secondo legge. E' fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Napoli, li 13.06.2008

IL PRESIDENTE

DELL'AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

Francesco NERLI

e

IL COMANDANTE

DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI NAPOLI

C.A. (CP) Alberto STEFANINI

h